



Delibera n. **271/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 1/4

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza nr. 34 del 16 ottobre 2015 relativo alla stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e Photosì S.p.A. di Riccione per promuovere negli ambiti di comune interesse progetti di ricerca

N. o.d.g.: 03/06 Rep. n. 271/2015 Prot. n. 34072 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente			
Dott.ssa Gerardina MAIORANO			
Dott. Vincenzo GALASSO			

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;
- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto l'Art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- visto il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 34 del 16 ottobre 2015 di autorizzazione alla stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e Photosì S.p.A. di Riccione;
- valutata la necessità e la comprovata urgenza di procedere alla stipula dell'accordo suddetto;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'Urgenza nr. 34/2015 del 16 ottobre 2015 nel testo sotto riportato:

“DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 34/2015

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2012;



Delibera n. **271/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 2/4

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
Visto l'Art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto;
Visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
Vista la richiesta, del Prof. Alessandro Aldini pervenuta al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, di stipula di un accordo di collaborazione tra l'Università - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e la società Photosì S.p.A. di Riccione per promuovere negli ambiti di comune interesse progetti di ricerca, primo tra tutti la presentazione di una proposta nell'ambito del bando POR-FESR con scadenza 30 ottobre 2015;
Visto il bando della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Programma Operativo Regionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR-FESR) – Programma 2014-2020, Asse 1 Azione 1.1.1 e 1.1.4 - Progetti di Ricerca e Sviluppo delle imprese;
Considerato che l'attività prevista è pienamente compatibile con le attività proprie del Dipartimento e rientra nello svolgimento delle funzioni istituzionali della struttura in tema di ricerca e sviluppo e che l'accordo di collaborazione è necessario alla presentazione della proposta progettuale di cui sopra;
Vista la Disposizione del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) n. 166/2015 del 16 ottobre 2015 di approvazione della proposta di accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e Photosì S.p.A. di Riccione;
Considerato che occorre procedere con urgenza alla stipula del suddetto accordo in considerazione della scadenza del 30 ottobre 2015 del bando POR-FESR;
Considerato che la prima riunione del Consiglio di Amministrazione è prevista per il giorno 30 ottobre 2015;

DECRETA

1. di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e Photosì S.p.A. di Riccione nel testo qui di seguito riportato:

"ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

L'Università di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, C.F. n° 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), Italia, rappresentato dal Rettore, Professor Vilberto Stocchi, nato a Omissis il Omissis, autorizzato con _____ indicato nel seguito come DiSBeF,

e

PHOTOSI' S.p.A., P.IVA 03550860401 con sede a Riccione (RN) in via Carpegna 22, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Andrea Mainetti, nato a Omissis il Omissis e domiciliato per la sua carica di Presidente presso Via Carpegna 22, Riccione (RN)
Indicato nel seguito come PHOTOSI'
congiuntamente indicati come le Parti,

premesso che

le Parti intendono realizzare tra loro un più stretto rapporto di collaborazione, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale dei soggetti stipulanti tale accordo, nonché promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a



Delibera n. 271/2015 del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2015

pag. 3/4

progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Le Parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:
 - a) lo scambio di materiale scientifico;
 - b) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, attività di approfondimento, apprendimento e similari
- 2) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
 - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Art.2. Le Parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Art.3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di 5 anni a partire dalla data della firma di entrambe le Parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle Parti dovrà essere comunicata in forma scritta con un anticipo di almeno tre mesi .

Le Parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività, oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti con atto aggiuntivo scritto che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. Il DiSBef e PHOTOSI' si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione. L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le Parti.

Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo sono equamente ripartite tra le parti.

Letto approvato e sottoscritto.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Delibera n. **271/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 4/4

Riccione,
PHOTOSI' S.p.A.
Il Presidente
menti
Andrea Mainetti

Urbino,
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Dipartimento di Scienze di Base e Fonda-
Il Rettore"

2. il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.

Urbino, 16 ottobre 2015

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi"

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
